



Città di Lucca

Amministrazione comunale

08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente

Ordinanza n. 1623 del 24/09/2020

Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITA' DI VENDITA PER ASPORTO E DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE AL 5% DEL VOLUME IN OCCASIONE DELLE PARTITE (CAMPIONATO LEGA PRO, COPPA ITALIA ,AMICHEVOLI) CHE SI SVOLGERANNO ALLA STADIO PORTA ELISA DURANTE LA STAGIONE CALCISTICA 2020/2021

IL SINDACO

Premesso che:

con nota prot. n. 120494 del 22/09/2020 la Questura di Lucca ha richiesto l'emissione di una ordinanza, rivolta ai titolari degli esercizi commerciali e di somministrazione (*anche per mezzo di distributori automatici*) ubicati all'interno dello Stadio comunale del Porta Elisa e nelle sue immediate vicinanze ed esteso anche agli eventuali titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche che potrebbero stazionare nelle medesime aree per prescrivere limitazioni, entro determinati orari, al divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi (*quali metallo e/vetro, fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o nei dehors dei pubblici esercizi*), oltre che alla vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva ad un ora dopo dal termine della stessa, in occasione dello svolgimento degli incontri (*anche amichevoli*) nel corso della stagione calcistica del Campionato di Calcio Lega Pro e della Coppa Italia, fatte salve misure specifiche e più rigorose, da determinarsi di volta in volta, in occasione di incontri giudicati particolarmente a rischio;

il dispositivo approvato deve tenere conto che la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi riguardo:

- la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori, sempre vietata;
- i limiti della somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2. del d.l. 117/2007) e comunque deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 bis c.2 della l. 125/2001);
- i limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a mezzo di distributori automatici (vietata dalle 24.00 alle 07.00 e comunque nel rispetto delle prescrizioni idonee a impedire la vendita a minori di anni 16) e per la vendita da parte degli esercizi di vicinato (comunque interdetta dalle 24.00 alle 06.00);

occorre disporre misure idonee a prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione all'ordinarie norme comportamentali del corretto "vivere civile", potrebbero rappresentare un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità;



il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione anche ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;

visti: il d.lgs. 267/2000, il L.R.T. 62/2018, il regolamento Comunale di P.U./2018, la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, nr.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura di Lucca prot. 120494 del 22/09/2020;

ORDINA

nell'ambito dello svolgimento della stagione calcistica 2020/2021, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli, **nell'arco temporale compreso tra le due ore antecedenti l'inizio della manifestazione sportiva e l'ora successiva al termine della stessa**, alla società sportiva Lucchese Libertas ed ai titolari dei servizi aventi causa la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stadio, ai titolari dei pubblici esercizi commerciali di seguito indicati, sia in sede fissa che in area pubblica e per mezzo di distributori automatici, in ragione della loro ubicazione all'interno dello Stadio di Porta Elisa e nelle sue immediate vicinanze:


- Bruschetteria "Contantamore" (*via dello Stadio, angolo via Marconi*);
- Bar "Chiostro dello stadio" (*via Marconi n. 155*);
- Ristorante - Bar "Gatta ci Cova" (*via Barbantini, n. 388*);
- Pizzeria "Vecchia Rotonda" (*in via Giovanetti n. 2*);

1. **il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi**, quali metallo e/o vetro, con la sola eccezione di quanto necessario per le consumazioni al tavolo all'interno o nei dehors del medesimo;
2. **il divieto di vendita di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 5% del volume**;

significa che:

- la presente ordinanza viene comunicata ai titolari delle attività sopra individuate, affissa all'Albo Pretorio, inserita nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"; trasmessa alle Associazioni di Categoria;
- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi informativi all'ingresso degli esercizi commerciali;
- l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto, oltre alle possibili conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 267/2000;
- nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

della emissione della presente ordinanza è stata data comunicazione al Prefetto;
la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento.



IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.